

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GRANAIOLA)

Roma, 11 aprile 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (COM(2017) 47)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è finalizzata rimediare ad alcune carenze riscontrate nella direttiva 2003/59/CE, che stabilisce le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti professionali di autocarri e autobus, e nella direttiva 2006/126/CE concernente le patenti di guida, al fine di migliorare la sicurezza sulle strade europee e a migliorare la mobilità del lavoro e la libera circolazione dei conducenti;

considerato che tali carenze sono state individuate principalmente nelle difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle deroghe; nei contenuti dei corsi di formazione non pienamente corrispondenti alle esigenze dei conducenti; nelle difficoltà per i conducenti a vedersi riconosciute le attività di formazione svolte in un altro Stato membro; nelle incongruenze relative alle prescrizioni concernenti l'età minima fra la direttiva sulla formazione dei conducenti professionali (2003/59/CE) e la direttiva sulla patente di guida (2006/126/CE);

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2 della direttiva 2003/59/CE, in materia di deroghe, è modificato al fine di renderlo più chiaro e coerente con le deroghe previste dal regolamento (CE) n. 561/2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

- l'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE, è modificato poiché il periodo di transizione iniziale è scaduto e pertanto ora tutti i titolari di un certificato di idoneità professionale sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di formazione periodica relativa alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Inoltre si prescrive che la formazione periodica comprenda sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale;

- l'articolo 10 della direttiva 2003/59/CE è modificato per aggiornare l'indicazione del codice armonizzato che attesta che il conducente cittadino di uno Stato membro è titolare di uno dei certificati di idoneità professionale previsti dalla direttiva, al fine di agevolarne il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri;

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE è modificato per eliminare l'incertezza giuridica per quanto riguarda le prescrizioni relative all'età minima applicabile per determinate categorie di veicoli;

- l'allegato I della direttiva 2003/59/CE, sui requisiti minimi della qualificazione e della formazione, è modificato al fine di rispecchiare meglio l'attuale stato della tecnologia e valorizzare i comportamenti di guida che permettono di risparmiare carburante; rafforzare la sicurezza alla guida, compresa la capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico; inserire il trasporto di merci pericolose, il trasporto di animali e la sensibilizzazione verso la disabilità; e consentire agli Stati membri di prevedere che parte della formazione sia svolta per mezzo di strumenti informatici, come l'*e-learning*, garantendo al contempo una qualità adeguata,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare norme comuni applicabili ai trasporti transfrontalieri, nonché misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti e ogni altra utile disposizione;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento a livello europeo è in grado di ridurre le differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle direttive, che comportano ripercussioni negative sul funzionamento del mercato unico tra gli operatori del settore dei trasporti su strada e che non garantiscono un livello minimo di sicurezza stradale sull'intero territorio europeo. Inoltre, solo un intervento a livello europeo è in grado di assicurare il riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, della formazione periodica fruita all'interno dell'UE e un livello minimo di contenuti della formazione stessa, che sia uniforme e coerente con gli obiettivi generali europei;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta consente di ottenere una maggiore armonizzazione nelle prescrizioni minime relative alla formazione, pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità per integrare tale formazione a seconda dalle esigenze e caratteristiche specifiche del proprio settore dei trasporti su strada;

in riferimento alla possibilità di uso di strumenti informatici per la formazione dei conducenti, previsto nell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE, si auspica un più efficace ed effettivo avanzamento nell'attuazione dell'Agenda digitale in Italia, per colmare l'attuale *digital divide* ancora troppo marcato nel nostro Paese rispetto agli altri Stati membri, soprattutto in alcuni settori economico-sociali e in alcune fasce di età, in cui rientra una parte dei conducenti oggetto della normativa in titolo.

Manuela Granaiola